

**CIRCOLARE MINISTERO GIUSTIZIA - DIREZIONE GENERALE AFFARI CIVILI - DEL 7 NOVEMBRE 1951, N. 06/1/1951 DIRETTA AI PRIMI PRESIDENTI DI CORTE D'APPELLO, AI PRESIDENTI DI TRIBUNALE E AI PRETORI**

**I. - Cauzione - II. - Ufficiale Giudiziario dirigente - III. - Competenze: Notificazioni; Esecuzioni; Protesti - IV. - Registri - V. - Cassa unica - VI. - Indennita' integrativa - VII. - Disposizioni tributarie - VIII. - Aiutanti Ufficiali Giudiziari - IX. - Disposizioni transitorie**

L'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari testè pubblicato (legge 18 ottobre 1951, n. 1128 Gazz. Uff. 5 novembre 1951, n. 254 suppl. ordin.) ha inteso, innanzi tutto, riunire in un testo unico, coordinandole ed integrandole, le varie norme attinenti al servizio degli ufficiali giudiziari che si trovano sparse nei numerosi provvedimenti succedutisi dal 1865 ad oggi.

Questa sistemazione organica ha fatto sorgere la necessità di adottare anche delle innovazioni allo scopo di semplificare i servizi e di raggiungere, per quanto possibile, una perequazione nel lavoro e negli introiti fra gli appartenenti alla categoria. Si è altresì ritenuto conveniente dare una più congrua sistemazione giuridica al commesso autorizzato svincolandolo dal rapporto d'impiego privato che lo lega attualmente all'ufficiale giudiziario per fare di esso un ausiliario della giustizia con possibilità di conseguire miglioramenti economici proporzionali agli anni di servizio e tramutamenti di sede.

Ciò premesso, si ravvisa l'opportunità di richiamare l'attenzione delle SS.LL. su alcune disposizioni che, essendo innovative, sembrano meritevoli di qualche chiarimento.

1. — L'ammontare della cauzione è stato elevato per gli ufficiali giudiziari addetti alla Corte di Cassazione, alle

5) repertorio per gli atti soggetti a registrazione;

6) registro per la restituzione delle somme depositate;

inoltre un bollettario per la ricezione e restituzione degli atti ed un bollettario per la chiamata di causa.

Ora la trasmissione, all'ufficio del registro, entro il 15 gennaio di ciascun anno è prescritta dall'art. 143 per i cronologici e per il bollettario delle chiamate di causa, mentre il deposito nell'archivio dell'ufficio giudiziario entro i primi sette giorni del mese di febbraio, di cui all'art. 106, si riferisce genericamente ai registri tenuti dall'ufficiale giudiziario.

Il termine stabilito dall'art. 106 è da ritenere prevalente e la prescrizione di cui all'art. 143 va intesa nel senso che appena depositati i registri cronologici ed il bollettario per le chiamate di causa il cancelliere deve subito trasmetterli al procuratore del registro ».

Corti di Appello, ai Tribunali e alle Preture unificate a L. 100 mila e per quelli addetti alle Preture a L. 50 mila (art. 20); sono stati fissati i termini e le modalità per l'integrazione delle cauzioni già prestate (art. 163). Per gli aiutanti ufficiali giudiziari la cauzione è fissata in L. 15.000 a qualunque ufficio siano addetti (art. 149). (2)

II. — La carica di ufficiale giudiziario dirigente fu istituita con D.L. C.P.S. 5-5-1947, n. 380 allo scopo di meglio disciplinare i servizi, con la creazione di un organo immediato di vigilanza, e di risvegliare il senso della disciplina. Venne così stabilito un rapporto di dipendenza di tutti gli ufficiali giudiziari e i commessi dal loro capo immediato. Tale innovazione è stata mantenuta nel nuovo ordinamento il quale, anzi, in considerazione della responsabilità che, specialmente nei grandi uffici, comporta tale carica, ha ritenuto indispensabile riservare la scelta del dirigente al Ministro per la grazia e giustizia (art. 37).

Considerato, poi, che un più elevato titolo di studio è richiesto dall'ordinamento per partecipare ai concorsi d'ufficiale giudiziario, che il dirigente ha necessità di esercitare le sue funzioni godendo di un'adeguata autonomia, e, soprattutto, tenuto conto della indipendenza sostanziale delle mansioni pertinenti all'ufficiale giudiziario rispetto a quelle proprie del cancelliere, si è ritenuto opportuno stabilire che l'ufficiale giudiziario sia posto sotto il diretto controllo del magistrato che dirige l'ufficio (art. 48).

E', però, appena da accennare che detto controllo il capo dell'ufficio potrà esercitare anche mediante delega ad altro magistrato.

III. — La competenza degli ufficiali giudiziari è attualmente regolata dai primi tre commi dell'art. 175 dell'ordinamento giudiziario del 1865. E' apparso opportuno innovare il sistema vigente soprattutto allo scopo di conseguire una ripartizione di lavoro che renda più rapido l'espletamento dei servizi.

Negli articoli 87 e 88 si è tenuta distinta la competenza per le notificazioni dalla competenza per le esecuzioni ed altri atti.

Quella per le notificazioni è distinta in esclusiva, quando si tratti di atti di notificazione relativi agli affari di competenza dell'autorità giudiziaria alla quale l'ufficiale giudiziario è addetto, *da notificare nella circoscrizione del mandamento nel cui capoluogo risiede e promiscua per tutti gli altri nella*

(2) — Vedi circolare 17-6-1953, n. 1 (pag. 23).

circoscrizione dell'ufficio al quale appartiene. Si confida che ciò condurrà ad una più equa distribuzione di lavoro tra gli ufficiali giudiziari di pretura e quelli degli uffici superiori.

La competenza per le esecuzioni e per i protesti cambiari è stata invece dichiarata promiscua oltre che per le menzionate esigenze di giustizia distributiva, per eliminare inconvenienti ripetutamente prospettati dalla classe forense in relazione ad ingorghi di pratiche verificatisi sovente negli uffici di pretura, i cui ufficiali giudiziari, col sistema vigente, sono i soli competenti a procedere a pignoramento mobiliare e a rilascio di cose (3).

Per meglio disciplinare il servizio dell'esecuzione e dei protesti cambiari, l'articolo 87 dispone che le richieste relative sono ricevute in un unico ufficio istituito presso la Corte d'Appello nelle sedi capoluogo di distretto e presso il Tribunale nelle sedi di capoluogo di circondario.

All'istituzione di detto ufficio unico si addivenne per il timore che, stabilita la competenza promiscua per gli atti esecutivi la parte, rivoltasi all'ufficiale giudiziario della pretura e successivamente a quello del Tribunale e della Corte, corresse rischio di sentirsi rinviare da un ufficio all'altro con ragioni pretestuose, senza poter conseguire sollecitamente, in via esecutiva, la realizzazione dei propri diritti.

Si rese quindi palese la necessità di convogliare tutte le richieste anzidette verso un unico ufficio che ha il compito di provvedere alla loro ripartizione fra gli ufficiali giudiziari competenti.

Detto ufficio va considerato, quindi, come un ramo di servizio al quale dovranno essere destinati anche gli ufficiali giudiziari addetti al Tribunale e alla Pretura in numero adeguato alle necessità determinate dall'andamento degli affari giudiziari delle singole sedi.

L'applicazione del personale all'ufficio unico (in relazione alle prospettate contingenti necessità) è da ritenere di competenza del Presidente della Corte di Appello il quale potrà organizzare il servizio stesso facendo uso dei poteri discrezionali, in guisa che il lavoro si svolga nella maniera più soddisfacente per le parti interessate e per le superiori esigenze di giustizia.

Nel caso che all'ufficio di Pretura sia addetto un solo ufficiale giudiziario da applicare all'ufficio unico per l'esecuzione, istituito presso il Tribunale, il decreto presidenziale di applicazione dovrà disporre che detto ufficiale giudiziario rima-

(3) — Vedi circolare 17-6-1953, n. III, lett. B, C, E (pag. 26 e segg.).

ne anche dirigente della Pretura dove presterà servizio per gli incombenti del caso.

Così pure gli ufficiali giudiziari, appartenenti agli uffici inferiori e applicati all'ufficio unico, non restano spogliati della loro originaria qualifica e competenza.

IV. — L'art. 101 enumera i registri che l'ufficiale giudiziario è tenuto ad usare. L'innovazione fondamentale consiste nell'obbligo imposto agli ufficiali giudiziari, addetti allo stesso ufficio, di tenere i registri in *comune*.

E' anche da notare che l'ordinamento prevede l'istituzione del registro per la restituzione delle somme depositate e del bollettario, a madre e figlia, per la ricezione e la restituzione degli atti.

I modelli di tali registri saranno pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* (4).

Negli uffici in cui la mole del lavoro è tale che un solo registro non è sufficiente ad accogliere le richieste di atti che spesso affluiscono quasi contemporaneamente nel giro di qualche ora, potranno essere tenuti più registri e più bollettari della stessa specie, con numerazione progressiva autonoma (per esempio: registro cronologico A-B-C ecc.); ma su ognuno di essi, all'atto della vidimazione da parte del capo dell'ufficio (art. 102, comma secondo della Legge), dovrà essere annotato il numero degli esemplari posti in uso in modo che, in caso di ispezione, sia immediatamente noto quanti registri della stessa specie vengono adoperati nell'ufficio.

L'esercizio del controllo sui registri, in conseguenza di quanto si è sopra accennato, non è più affidato al cancelliere, neanche ai soli fini fiscali, ma al capo dell'ufficio il quale potrà avvalersi anche di altri magistrati prima di annorre il « visto » prescritto.

V. — Va segnalata altresì la parte riguardante la cassa unica e la comunione dei proventi degli ufficiali giudiziari, intesa a perequare, per quanto possibile, i vantaggi economici fra gli appartenenti alla categoria, che risiedono nella stessa sede.

E' stata, innanzi tutto, riprodotta la disposizione del D.L. 9 aprile 1948, n. 522 sull'obbligatorietà della cassa unica.

In secondo luogo si è resa obbligatoria la ripartizione, in quote eguali, fra gli ufficiali giudiziari addetti ad uffici della stessa sede, dei proventi e delle percentuali sui crediti recuperati dall'Erario (art. 127 e seguenti).

VI. — Con l'articolo 130 vengono fissati i nuovi limiti per

(4) — Vedi Decreto Ministeriale 7-11-1951 (pag. 3).

l'acquisizione del diritto all'indennità integrativa facendo riferimento, anzichè ad una retribuzione fissa, agli stipendi dei gradi XI, X e IX degli impiegati dello Stato. La procedura per la liquidazione di detta indennità è rimasta sostanzialmente immutata.

VII. — Per quanto concerne le disposizioni tributarie, al sistema vigente è stata apportata una notevole semplificazione, stabilendosi (art. 142) che l'ufficiale giudiziario debba versare all'Erario il 50 per cento dei proventi quando questi eccedono l'importo mensile dello stipendio massimo annesso al grado VII.

L'aiutante ufficiale giudiziario versa anche egli il 50 per cento dei proventi quando questi eccedono lo stipendio massimo mensile annesso al grado IX (art. 160). I limiti anzidetti sono aumentati dell'indennità di carovita (art. 162). E' appena da avvertire che il capo dell'ufficio giudiziario deve vigilare con particolare cura, affinchè questi versamenti siano effettuati puntualmente nelle misure stabilite dalla legge.

VIII. — Gli aiutanti ufficiali giudiziari costituiscono una categoria di ausiliari della giustizia; ad essi sono applicabili, in via di massima (articoli 149 e 166) le norme che riguardano gli ufficiali giudiziari per quanto concerne le equiparazioni agli impiegati dello Stato l'assunzione, le incompatibilità, la posizione giuridica, la disciplina, ecc.

E' però ovvio che particolari disposizioni sono stabilite in ordine al titolo di studio per l'ingresso in carriera alle mansioni dell'aiutante, alla cauzione da prestare e alla misura dei proventi da percepire, specie in relazione alla percentuale sui crediti recuperati dall'Erario (art. 156).

IX. ~~14~~ In virtù di una disposizione di carattere transitorio (art. 161) i commessi autorizzati che si trovano in servizio alla data della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale sono confermati, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, su proposta del Primo Presidente della Corte di Cassazione o del Presidente della Corte d'Appello competente e, previa prestazione di giuramento, assumono la denominazione di aiutanti ufficiali giudiziari.

\* \* \*

Si invitano le SS.LL. ad impartire, con l'urgenza del caso, le disposizioni necessarie per adeguare i servizi degli ufficiali giudiziari e dei loro ausiliari alle disposizioni dell'ordinamento testè pubblicato.

In particolare si pregano i Presidenti delle Corti di Appello:

a) di inviare a questo Ministero con ogni sollecitudine, un prospetto degli ufficiali giudiziari e dei commessi in servizio negli uffici del distretto, con indicazione delle generalità e dell'anzianità di servizio di ciascuno di essi;

b) di far pervenire, al più presto, le proposte di nomina o, eventualmente, di conferma dell'ufficiale giudiziario dirigente per gli uffici cui sono adetti più di due ufficiali giudiziari o anche un solo ufficiale giudiziario se si tratta di sede di Corte di Appello o di Tribunale;

c) di trasmettere urgentemente le proposte di conferma degli attuali commessi meritevoli di restare in servizio.

IL MINISTRO ZOLI

